

Penale Sent. Sez. 2 Num. 45659 Anno 2014

Presidente: ESPOSITO ANTONIO

Relatore: ALMA MARCO MARIA

Data Udiienza: 21/10/2014

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

- FUSCO Maurizio, nato a Capua il 2/2/1981
- NATALE Benito, nato a Mondragone il 21/10/1973

avverso la sentenza n. 1421/2014 in data 25/2/2014 della Corte di Appello di Napoli

visti gli atti, la sentenza e i ricorsi

udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vito D'AMBROSIO, che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi;

udito il difensore dell'imputato FUSCO, Avv. Claudio SGAMBATO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udito il difensore dell'imputato NATALE, Avv. Gennaro LEPRE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 25/2/2014 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 28/3/2013 emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale della stessa città, ha rideterminato la pena inflitta a NATALE Benito, previa esclusione della contestata recidiva, in quella di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed € 1.400,00 di multa, confermando nel resto l'impugnata sentenza.



Il Giudice di prime cure aveva, infatti, ritenuto gli imputati FUSCO Maurizio e NATALE Benito colpevoli del reato di concorso in tentata estorsione aggravata anche ex art. 7 l. 203/91 ai danni dell'amministratore delegato e del socio di maggioranza della società DHI S.p.a. ed aveva condannato, previa riduzione per il rito, il FUSCO in relazione ad entrambi gli episodi allo stesso ascritti alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed € 1.600,00 di multa, il NATALE, per il solo episodio del 31/7/2012, alla pena di anni 4 di reclusione ed € 1.400,00 di multa. Lo stesso Giudice di prime cure aveva invece mandato assolto il NATALE in relazione ai fatti-reato consumati il 25/7/2012 per non avere commesso il fatto. Prima di procedere oltre, appare doveroso riassumere i punti salienti della vicenda di cui trattasi così come ricostruiti anche nella sentenza impugnata. Sulla base delle indagini svolte dagli inquirenti il FUSCO, in un primo momento, avrebbe avvicinato in data 25/7/2012 tale DI NARDI Alberto presidente ed amministratore della società di DHI S.p.A. (impegnata nel settore della gestione della raccolta dei rifiuti), con l'intenzione di costringere quest'ultimo versare una somma pari ad euro 3000/3500 mensili a titolo estorsivo. Il FUSCO inoltre avrebbe giustificato la richiesta, motivandola con il fatto che la società di DHI S.p.A. era subentrante alla società Ecological Service S.p.A. la quale già pagava al clan una somma pari ad euro 10.000 al mese. Il FUSCO nell'occasione si sarebbe presentato per conto della famiglia PAPA di Sparanise e del terzo figlio di "Sandokan" ovvero di Francesco SCHIAVONE. Di fronte a richiesta, il DI NARDI Alberto avrebbe temporeggiato, fissato un ulteriore appuntamento con il FUSCO, nell'attesa di parlarne con il proprio padre di nome Alessandro. In data 31/7/2011 gli imprenditori DI NARDI si recavano dai Carabinieri a sporgere denuncia. Dopo un prima telefonata che li invitava ad un appuntamento dove si recavano senza incontrare alcuno, lo stesso giorno e mentre ancora si trovavano presso la caserma dei Carabinieri, i DI NARDI ricevevano altra telefonata con richiesta di altro incontro. DI NARDI Alessandro, in accordo con i Carabinieri, si recava sul posto ove incontrava FUSCO Maurizio e NATALE Benito. Al termine del colloquio, l'imprenditore si recava nuovamente presso la caserma dei Carabinieri e riferiva che sia il FUSCO che il NATALE gli avevano riferito di essere stati mandati da qualcuno di Casal di Principe e che dovevano chiarire una situazione relativa ai pagamenti che la società DHI S.p.A. avrebbe dovuto corrispondere.



Al rifiuto di versare la somma da parte del DI NARDI, i due avrebbero risposto che avrebbero riferito ai loro superiori senza alcuna ulteriore specificazione dei loro mandanti.

Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, deducendo:

1. Per FUSCO Maurizio:

1.a. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 192, comma 3, e 530 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56, 629 cod. pen. e 7 l. 207/91.

1.a.a. Lamenta, innanzitutto, il ricorrente l'omessa motivazione da parte della Corte territoriale su punti salienti della vicenda. I fatti-reato contestati al FUSCO sarebbero fondati esclusivamente sulle dichiarazioni delle persone offese che si sono invece dimostrate assolutamente inattendibili e prive dei necessari riscontri. I Giudici territoriali non avrebbero, inoltre, tenuto in debito conto le giustificazioni fornite dall'imputato in ordine al proprio agire e giustificate col fatto che egli si sarebbe recato agli appuntamenti con i DI NARDI al fine di esercitare esclusivamente una fondata pretesa creditoria nell'interesse del proprio fratello FUSCO Giuseppe il quale era stato dipendente della Ecological Service S.p.A. cui era subentrata la DHI S.p.A. e che vantava nei confronti della prima delle due società il pagamento di due mensilità dello stipendio.

Il legame tra le due società era legato - a dire del ricorrente - sulla circostanza che l'amministratore di fatto della Ecological Service (tale SCIALDONE Antonio) era cointeressato anche nella gestione della DHI S.p.A.

Avrebbe, quindi, errato la Corte territoriale nel non derubricare il reato in contestazione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e nel non tenere conto delle dichiarazioni del fratello dell'imputato e della documentazione prodotta in sede di giudizio comprovante l'esistenza del credito.

Contesta inoltre il ricorrente la valenza probatoria del riconoscimento fotografico che il DI NARDI avrebbe fatto del FUSCO innanzi ai Carabinieri una settimana dopo il primo episodio, in quanto tale riconoscimento non doveva essere ritenuto un elemento di prova essendo il FUSCO soggetto già conosciuto in precedenza dagli imprenditori DI NARDI.

Pone, poi l'accento, parte ricorrente su di un episodio emerso in fase di indagini e consistente nel fatto che il DI NARDI Alberto, dopo il primo incontro con il FUSCO aveva fatto recapitare a quest'ultimo una busta gialla chiusa con



all'interno un messaggio composto da lettere ritagliate da un giornale nel quale si consigliava al FUSCO di rivolgersi direttamente al padre dell'imprenditore.

Di tale fatto il DI NARDI Alberto avrebbe parlato ai Carabinieri solo dopo che la vicenda era emersa per effetto delle dichiarazioni di un proprio dipendente, il che minerebbe la valutazione di attendibilità dello stesso nell'ottica delle regole stabilite dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.


La motivazione della sentenza della Corte territoriale nella parte in cui ha effettuato una positiva valutazione di attendibilità del DI NARDI, giustificando in modo inverosimile (con riferimento alla paura per la situazione venutasi a creare e per timore della propria incolumità personale) l'assenza di menzione di tale episodio nel narrato della persona offesa, risulterebbe pertanto viziata sotto un profilo logico nonché per la "mancata valutazione di una prova o di un vero e proprio travisamento per omissione" (sic!).

1.a.b. Lamenta, inoltre, il ricorrente l'erronea ritenuta applicazione da parte della Corte territoriale della circostanza aggravante del "metodo mafioso" di cui art. 7 l. 203/91 in quanto, anche sulla base del narrato delle persone offese, le presunte minacce proferite dal FUSCO non appaiono connotate da quella forza di intimidazione del vincolo associativo, né tantomeno di assoggettamento e di omertà come richiesto dalla aggravante in questione.

A ciò si aggiunge – osserva la difesa del ricorrente – che i collaboratori di giustizia ascoltati dal Pubblico Ministero hanno riconosciuto solo un ruolo "generico" del FUSCO come soggetto operante per conto del "clan dei casalesi" e che da nessuna delle dichiarazioni raccolte si può dedurre una partecipazione dell'imputato alle contestate estorsioni e men che meno la prova del mandato da parte di soggetti apicali del clan, presso le aziende oggetto delle estorsioni. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia utilizzate ai fini della decisione mancherebbero inoltre del requisito dei riscontri esterni certi ed individualizzanti richiesti dalla legge.

In punto di diritto sostiene, poi, la difesa del ricorrente che per la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7 l. 203/91 occorre che il riferimento camorristico si aggiunga alla prospettazione della minaccia in quanto in caso contrario la condotta verrebbe ad essere valutata due volte ed in termini negativi nei confronti dell'imputato, sia come elemento costitutivo della fattispecie che come circostanza aggravante.

1.b. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen.



Lamenta al riguardo il ricorrente che anche in punto pena la conferma della sentenza di primo grado non appare adeguatamente motivata anche alla luce delle prospettate deduzioni difensive che avevano evidenziato la minimalità della condotta e la mancanza di atteggiamenti minacciosi espliciti, il che avrebbe dovuto indurre la Corte ad adottare un trattamento sanzionatorio più mite.

2. Per NATALE Benito:

2.a. Mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato nonché da specifici atti del processo richiamati nei motivi di gravame ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

Il ricorrente ha, innanzitutto, evidenziato una diversa ricostruzione dei fatti (in relazione ai quali ha allegato al ricorso la documentazione di supporto in esso richiamata) che possono essere sintetizzati come segue:

- a) Gli imprenditori Alessandro ed Alberto DI NARDI titolari di una "modestissima bottega da gommista" erano diventati assegnatari di un ambito appalto per la raccolta di rifiuti solidi urbani nel comune di Capua pur senza disporre dei mezzi e delle attrezzature per compiere tale attività;
- b) I DI NARDI conoscevano il NATALE fin da ragazzo;
- c) in relazione all'appalto di cui si è detto, l'odierno imputato NATALE, in qualità di titolare di fatto della ditta S.I.A. S.r.l. aveva messo a disposizione dei DI NARDI alcuni autocompattatori;
- d) lo stesso NATALE in sede di interrogatorio nel corso dell'udienza di convalida del fermo operato dai Carabinieri (e poi non convalidato dal Giudice per le indagini preliminari) ha dichiarato di essersi recato dai DI NARDI per discutere con costoro di come rientrare in possesso degli autocompattatori poi risultati ancora parcheggiati presso l'azienda dei denunciati e di avere nell'occasione dato un passaggio al FUSCO che doveva anch'egli parlare con i DI NARDI per gli arretrati economici dovuti al fratello dalla ditta titolare del precedente appalto della raccolta dei rifiuti cui i DI NARDI erano subentrati anche nei rapporti con il personale.

Ciò premesso, lamenta parte ricorrente:

2.a.a. La mancanza di motivazione nel provvedimento impugnato nella parte in cui la Corte territoriale ha ommesso di dar conto del perché non debba incidere sulla attendibilità dei denunciati la circostanza che costoro abbiano dapprima negato in denuncia qualsiasi rapporto di conoscenza con il NATALE, precisando solo successivamente di averlo al più incontrato due volte nella loro vita ed omettendo di dar conto della risaleza all'infanzia dei rapporti di frequentazione



del ricorrente con la famiglia DI NARDI, nonché dei rapporti negoziali direttamente intercorsi tra la loro società DHI e la S.I.A. dell'odierno ricorrente.

2.a.b. La carenza di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha omesso di motivare circa l'implausibilità del fatto che l'appaltatore estorto abbia dapprima negato di conoscere l'estorsore e poi abbia tentato di ridimensionare al minimo i rapporti di frequentazione di conoscenza con questi nascondendo segnatamente la circostanza eclatante che a richiederli il pagamento estorsivo sarebbe stato proprio il soggetto che ha concorso con la propria azienda al concreto avvio dell'appalto.

2.a.c. La carenza di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui non ha motivato sulla questione della evidente anomalia intrinseca di una pretesa richiesta di tangente estorsiva su di un appalto non alla vigilia e neppure nel primo periodo di esecuzione dell'appalto medesimo bensì ad un anno di distanza; ciò a miglior titolo da parte di un soggetto attivo che ha avuto personale conoscenza del primo avvio dell'appalto stesso per avervi cooperato con una propria fornitura.

2.a.d. La carenza di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui ha omesso di dar conto della questione, sollevata con l'atto di appello, della palese inconciliabilità di una richiesta estorsiva avanzata per conto del clan camorristico ad un imprenditore titolare di un appalto che, per enfatizzare la valenza intimidatoria della pretesa illecita campata, conclude invitando l'estorto a "prendere un caffè insieme".

2.a.e. La carenza di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha del tutto omesso di dare riscontro alla questione, sollevata con l'atto di appello, della implausibilità, nell'ambito dell'ipotesi estorsiva per cui si procede che nei rapporti estorsore-estorto sia il secondo a predisporre una missiva anonima a mezzo ritagli di giornale per un messaggio da recapitare al primo, carenza che ben si spiega con l'evidente assurdità della circostanza che lo scritto anonimo tipico di chi non voglia consentire che lo stesso venga ricondotto a sé, possa essere al contrario utilizzato dalla persona offesa, già identificata, nei confronti dell'estorsore.

2.a.f. Il vizio di illogicità intrinseca della sentenza impugnata nella parte in cui - disattendendo la questione espressamente sollevata con motivo di appello della evidente impossibilità di una richiesta estorsiva gratuitamente protrattasi per quasi mezz'ora di conversazione fra estorsore ed estorti - ha rovesciato l'argomento ritenendo assurdo il fatto che il Natale si sia presentato per



colloquiare ameneamente con DI NARDI Alessandro su tali autocompattatori da più di un anno in stato di abbandono; ciò in quanto risulta all'evidenza banale che mentre può prolungarsi la conversazione avente ad oggetto le trattative per recupero del Natale dei propri mezzi ovvero la cessione definitiva degli stessi, ovviamente incentrata anche sulla definizione economica del valore di mercato dei mezzi, del loro effettivo stato, delle spese correnti per rimetterli validamente in uso, ad un delinquente occorrono invece solo pochissimi secondi per rivendicare il pagamento di una tangente precisato solo l'importo preteso il richiamo ai propri referenti criminali.

2.a.g. Il vizio di carenza e di contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata dapprima ha confermato l'attendibilità delle risultanze del servizio di osservazione dei carabinieri con cui questi avrebbero riscontrato la modalità dell'incontro durante il quale anche il Natale avrebbe avanzato la richiesta estorsiva al DI NARDI senza dar conto del dato obiettivo evidenziato con l'atto di appello che le cartine topografiche e soprattutto le videoriprese costituenti corredo documentale a sopralluogo svolto mezzo di indagini difensive escludono categoricamente qualsiasi seria attendibilità al servizio di osservazione dei carabinieri non solo per l'eccessiva distanza dal punto di osservazione di questi nella zona antistante la bottega del gommista DI NARDI ove l'incontro si sarebbe svolto ma soprattutto per gli ostacoli fisici intermedi frapposti a tale osservazione e, immediatamente dopo, ha escluso la valenza accusatoria del servizio di osservazione in ragione della presenza di una vetrata nella bottega da gommista dei DI NARDI che risulta letteralmente "inventata" come si evince dalle foto in atti nonché lo stesso verbale di osservazione che non ne fa alcun cenno talché deve ritenersi senz'altro solo ed esclusivamente un grossolano errore dell'estensore del provvedimento impugnato.

Per dovere di completezza deve essere ancora aggiunto che nelle more di celebrazione dell'odierna udienza la difesa dell'imputato NATALE ha fatto pervenire nella Cancelleria di questa Corte Suprema diverse memorie (anche corredate da allegazioni) relative, in particolare, agli esiti di operazioni di intercettazioni ambientali compiute nel procedimento principale dal quale è stato stralciato quello che in questa sede ci occupa, riguardanti colloqui carcerari tra l'imputato FUSCO ed i suoi congiunti all'indomani dell'arresto per i fatti di cui al presente processo, atti dai quali – ha evidenziato la difesa del ricorrente – che il FUSCO ed i suoi congiunti erano rimasti sconcertati dell'arresto del NATALE il quale, a loro dire, aveva detto la verità al Giudice e che il contenuto della nota "busta gialla" era diverso da quello prospettato dal DI NARDI Alberto



riguardando anch'esso la causale del tutto alternativa del recupero degli stipendi arretrati sollecitato da FUSCO Maurizio per il fratello Giuseppe.

Ha, inoltre, ancora sottolineato la difesa dell'imputato NATALE le emergenze documentali (come da produzione di provvedimenti in materia cautelare da parte della difesa dell'imputato) riguardanti i rapporti FUSCO - DI NARDI - SCIALDONE legate ad un mercimonio elettorale individuato nella promessa che SCIALDONE Antonio aveva fatto per fare assumere presso aziende sulle quali poteva intervenire per mezzo dei suoi poteri di pubblico funzionario STELLATO Antonietta e FUSCO Giuseppe, rispettivamente moglie e fratello di FUSCO Maurizio, affinché quest'ultimo garantisse il sostegno elettorale proprio e dei propri familiari alla sorella del primo - SCIALDONE Giovanna Lina - candidata alle elezioni comunali di Vitulazione del maggio 2009. Ciò, anche sulla base delle conversazioni intercettate conforterebbe il fatto che il FUSCO Maurizio si sarebbe recato dai DI NARDI per risolvere la questione del credito che il di lui fratello Giuseppe vantava in relazione ad alcune mensilità di stipendio arretrate.

Da ultimo, va dato atto che il presente processo fissato originariamente secondo le modalità del giudizio camerale, con il consenso delle parti oggi presenti è stato convertito, in giudizio da celebrarsi in pubblica udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Deve, innanzitutto, essere doverosamente premesso che il processo che in questa sede ci occupa è stato celebrato con le forme del "rito abbreviato" per libera scelta degli imputati e che, in ogni caso, questa Corte Suprema in relazione ai principi che regolano il giudizio di legittimità ad essa demandato, ancorché non vi è stata opposizione del Procuratore Generale alle produzioni documentali, non potrà tenere conto del contenuto degli atti allegati alle memorie difensive ed entrati nella disponibilità delle parti successivamente ai giudizi di merito, atti il cui contenuto, semmai e qualora ne ricorressero le condizioni di legge, potrà essere fatto valere in altra sede.

Non va infatti dimenticato che questa Corte non essendo "giudice del merito" ma solo "giudice del processo" potrà esclusivamente occuparsi della decisione impugnata così come fondata sugli elementi dei quali i Giudici di merito disponevano al momento della decisione stessa.

L'acquisire ed il valutare probatoriamente elementi "sopravvenuti" a tale decisione - ancorché di indubbia potenziale rilevanza - tralavicherebbe i poteri conferiti dalla legge alla Corte di Cassazione così trasformando la decisione della stessa in un inammissibile giudizio di merito di terzo grado.




Passando, ora, all'esame delle doglianze dei ricorrenti deve immediatamente rilevarsi che le stesse risultano manifestamente infondate.

1. Vi è innanzitutto la questione relativa alla attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese sollevata dalle difese di entrambi i ricorrenti: per FUSCO al punto 1.a.a. sopra riassunto e per NATALE ai punti 2.a.a, 2.a.b., 2.a.c., 2.a.d., 2.a.e e 2.a.f. pure essi sopra riassunti e che appaiono meritevoli di una trattazione congiunta.

Al riguardo va detto subito che la generale valutazione di attendibilità dei testimoni è - e rimane - frutto di un giudizio di merito, come tale insindacabile in questa sede anche se, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema, con un assunto che anche l'odierno Collegio condivide, "le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone" (Cass. Sez. U, sent. n. 41461 del 19/07/2012, dep. 24/10/2012, Rv. 253214).

Orbene, pur essendo un dato di fatto che gli elementi accusatori si fondano esclusivamente sul contenuto delle richieste che i due odierni imputati (il solo FUSCO in occasione dell'episodio del 25/7/2012 ed entrambi per quanto concerne l'episodio del 31/7/2012) avrebbero proferito all'indirizzo delle persone offese, atteso che non è oggetto di contestazione il fatto che i due incontri siano avvenuti e che vi abbiano preso parte le persone indicate (il secondo incontro è stato osservato anche dai Carabinieri che si erano appostati in loco) va detto che la Corte territoriale al quale erano state in fatto sottoposte le medesime questioni ha adeguatamente e congruamente risposto sul punto nella sentenza impugnata mostrando di avere comunque soppesato le dichiarazioni dei DI NARDI e, nonostante le indubbie contraddizioni o reticenze nelle quali gli stessi risultano essere incorsi e delle quali ha correttamente dato atto in sentenza, di essere comunque giunta ad una complessiva valutazione di attendibilità degli stessi. La Corte territoriale ha infatti evidenziato, anche attraverso un legittimo richiamo *per relationem* alla sentenza del Giudice di prime cure, che l'attendibilità delle persone offese "è stata comunque vagliata secondo i parametri dell'art. 192 cod. proc. pen. dal Giudice di primo grado: entrambi i DI NARDI hanno reso con chiarezza l'iter della vicenda, denunciando i due tentativi



di estorsione e descrivendo con particolare puntualità sia i tempi e le espresse richieste avanzate dagli estorsori che le identità degli stessi”.

In sostanza la Corte territoriale, con una valutazione di puro merito che, giova ancora una volta ribadirlo, in quanto tale non può essere sindacata in sede di legittimità, ha affermato che le persone offese sono credibili da un lato perché i DI NARDI hanno denunciato e adeguatamente descritto i tempi ed i modi della ricezione delle richieste estorsive (quindi effettuando una valutazione complessiva e comparativa delle risultanze processuali e non frazionata come vorrebbero, invece, le difese dei ricorrenti) e, dall'altro, perché pur tenendo conto degli elementi probatori presentati dalle difese a sostegno di una ricostruzione alternativa dei fatti, li hanno ritenuti tali da non scardinare tale positivo giudizio di attendibilità.

Emblematiche sono le osservazioni effettuate in motivazione dalla Corte territoriale (cfr. pag. 15 della sentenza) secondo le quali le dichiarazioni del FUSCO nulla aggiungono al quadro probatorio “essendo del tutto inverosimile che lo stesso (abbia agito – ndr.) sulla base di una pregressa pretesa creditoria (non accertata in atti) del fratello, peraltro non presente mai sui luoghi degli incontri, nei confronti di una ditta (la Ecological Service) che al momento alcun rapporto poteva avere con la DHI S.p.a., atteso che il contratto di appalto e dunque il subentro di quest'ultima nella gestione della raccolta dei rifiuti non comportava alcun impegno con la ditta precedente”.

L'esclusione del fatto che il FUSCO abbia agito con la finalità di recuperare un preteso credito (oltretutto non proprio) porta a ritenere di conseguenza infondata la circostanza evidenziata dalla difesa secondo la quale il fatto-reato attribuito all'imputato potrebbe al più qualificarsi come violazione dell'art. 393 cod. pen.

Analogo discorso vale in relazione a quanto la Corte territoriale ha osservato con riguardo alla posizione del NATALE e con riferimento alla questione degli autocompattatori allorquando in motivazione (cfr. pag. 18 della sentenza) ha osservato che “appare più che anomalo il fatto che, in assenza di qualsivoglia attivazione di procedura – anche stragiudiziale – intercorsa fra le due società per la consegna dei suddetti automezzi, il NATALE, senza alcun preavviso neppure telefonico con i DI NARDI (come emerge dai tabulati telefonici dell'utenza in uso all'imputato), si presenti in compagnia del FUSCO, conosciuto per diretta ammissione del NATALE quale soggetto gravitante in ambiti criminali di stampo camorristico, per colloquiare “amenamente” con il DI NARDI Alessandro su tali



auto compattatori da più di un anno collocati quasi in stato di abbandono senza che alcuno della SIA S.r.l. avanzasse richieste scritte di consegna”.

La stessa Corte territoriale, ulteriormente integrando la propria valutazione di merito in ordine alla ricostruzione dei fatti ha poi anche aggiunto che “altrettanto inverosimile risulta la tesi difensiva che il FUSCO, dopo che il NATALE aveva parlato con il DI NARDI Alessandro, si sarebbe appartato con quest’ultimo lasciando il NATALE da solo e dunque senza che questi ascoltasse la loro conversazione” ciò non solo sulla base della “lineare e costante” dichiarazione resa sul punto dal DI NARDI Alessandro che “non si comprende quali motivi potesse avere ... per mentire sulla dinamica del colloquio” ma anche sul fatto che gli agenti di P.G. “hanno personalmente visto l’intera scena della conversazione”. Per dovere di completezza deve essere ancora evidenziato che al giudice di legittimità resta tuttora preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è e resta giudice della motivazione.

Nel caso di specie va anche ricordato che con riguardo alla decisione in ordine agli odierni ricorrenti ci si trova dinanzi ad una c.d. “doppia conforme” e che il vizio di motivazione può essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. “doppia conforme”, superarsi il limite del “devolutum” con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass. Sez. 4, sent. n. 19710/2009, Rv. 243636; Sez. 1, sent. n. 24667/2007; Sez. 2, sent. n. 5223/2007, Rv 236130).

Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure degli appellanti, è giunto, con riguardo alla posizione degli imputati, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado.

A ciò si aggiunga che attraverso i motivi di ricorso in esame i ricorrenti intendono prospettare una diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità a fronte di una sentenza, come




quella impugnata, che appare congruamente e coerentemente motivata proprio in punto di responsabilità dei ricorrenti stessi.

Infatti, in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza. (cfr., con riferimento a massime di esperienza alternative, Cass. Sez. 1, sent. n. 13528 del 11.11.1998, dep. 22.12.1998 rv 212054).

Ancora, deve essere sottolineato che, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte, "l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento" (Cass. Sez. Un. sent. n. 24 del 24.11.1999 dep. 16.12.1999 rv 214794) così come avvenuto nel caso che in questa sede ci occupa.

2. Risulta, poi, così come posta, del tutto generica la questione prospettata dal ricorrente NATALE e riassunta al superiore punto 2.a.g. relativa a ciò che i Carabinieri avrebbero potuto osservare in occasione dell'appostamento del 31/7/2012. La difesa del ricorrente sostiene che i Carabinieri non avrebbero potuto vedere ciò che hanno affermato di avere osservato. A parte il fatto che, in assenza di elementi documentali allegati al ricorso, la questione rimane a livello di mera asserzione da parte del ricorrente, va detto che ciò si pone in contrasto con quanto sul punto affermato dalla Corte territoriale allorquando ha sottolineato (cfr. pag. 19 della sentenza) che "non si comprende in verità quali siano gli ostacoli visivi indicati dalla difesa". Salvo che si voglia ipotizzare un'indimostrata falsità della relativa annotazione di P.G. non v'è pertanto alcun



elemento per ritenere che la Corte territoriale sia incorsa in una situazione semmai configurabile come "travisamento della prova" che abbia avuto un'incidenza rilevante sulla ricostruzione dei fatti e sulla loro valutazione complessiva.

3. Il motivo di ricorso formulato dalla difesa dell'imputato FUSCO e riassunto al superiore punto 1.a.b. riguardante la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7 l. 203/91 (rectius: art. 7 D.L. n. 152 del 1991) risulta anch'esso manifestamente infondato.


La Corte territoriale ha adeguatamente motivato sul punto a pag. 19 dell'impugnata sentenza.

La predetta circostanza aggravante, peraltro estensibile a tutti i concorrenti nel delitto anche quando essi non siano consapevoli della finalizzazione dell'azione delittuosa a vantaggio di un'associazione di stampo mafioso, ma versino in una situazione di ignoranza colpevole (Cass. Sez. 2, sent. n. 51424 del 05/12/2013, dep. 19/12/2013, Rv. 258581) è pacificamente sussistente nel caso di specie.

La Corte territoriale risulta, infatti avere congruamente motivato sul punto evidenziando, anche attraverso il legittimo richiamo *per relationem* alla motivazione della sentenza del Giudice di prime cure con particolare riguardo alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, i collegamenti del FUSCO al sodalizio criminale facente capo a SCHIAVONE nell'area di Vitulazio e Bellona e del suo occuparsi esclusivamente delle attività estorsive nella zona suddetta per conto del sodalizio sopra citato, nonché l'indubbia portata intimidatoria con chiara connotazione "mafiosa" della quale risultano caratterizzate le frasi denunciate dalle persona offese.

Absolutamente infondata è, inoltre, la prospettazione difensiva secondo la quale per la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7 l. 203/91 (rectius: del d.l. 152/91) occorre che il riferimento camorristico si aggiunga alla prospettazione della minaccia in quanto, in caso contrario, la condotta verrebbe ad essere valutata due volte ed in termini negativi nei confronti dell'imputato, sia come elemento costitutivo della fattispecie che come circostanza aggravante.

A prescindere dal fatto che la contestazione elevata nell'imputazione riguarda espressamente anche il fatto che l'azione è stata posta in essere "al fine di agevolare l'organizzazione camorristica denominata "clan dei casalesi" e di affermare la supremazia dell'organizzazione sul territorio di loro competenza", che è cosa ben diversa dal contenuto della minaccia che si asserisce essere stata proferita dall'imputato FUSCO, va detto il mezzo di coartazione della volontà



facente ricorso al vincolo mafioso ed alla connessa condizione di assoggettamento è – e non potrebbe essere altrimenti – un elemento caratterizzante la stessa minaccia e quindi ricompreso in essa tale da giustificare il più rigoroso trattamento sanzionatorio previsto dalla legge, con la conseguenza che per i reati per i quali la presenza della minaccia è elemento costitutivo non si rende certo necessario per la configurabilità dell'aggravante che la minaccia di natura "mafiosa" sia diversa e complementare rispetto alla minaccia "ordinaria". Del resto questa Corte Suprema, con un assunto che anche l'odierno Collegio condivide, ha avuto addirittura modo di chiarire che "in tema di estorsione, la circostanza aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991, può concorrere con quella di cui all'art. 628, comma terzo, n.3, cod. pen. (neppure contestata nel caso che ci occupa – ndr.), richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., essendo le stesse ancorate a presupposti fattuali differenti: la prima, infatti, presuppone l'accertamento che la condotta di reato sia stata commessa con modalità di tipo mafioso, pur non essendo necessario che l'agente appartenga al sodalizio criminale, mentre la seconda si riferisce alla provenienza della violenza o minaccia da soggetto appartenente ad associazione mafiosa, senza la necessità di accertare in concreto le modalità di esercizio di tali violenza o minaccia né che esse siano attuate utilizzando la forza intimidatrice derivante dall'appartenenza alla associazione mafiosa (Cass. Sez. 5, sent. n. 2907 del 23/10/2013, dep. 22/01/2014, Rv. 258464).

4. Manifestamente infondato è, infine, il motivo di ricorso presentato nell'interesse dell'imputato FUSCO e di cui al superiore punto 1.b. con il quale si lamenta il fatto che in punto pena la conferma della sentenza di primo grado non appare adeguatamente motivata anche alla luce delle prospettate deduzioni difensive che avevano evidenziato la minimalità della condotta e la mancanza di atteggiamenti minacciosi espliciti.

La Corte territoriale ha, infatti, congruamente e logicamente motivato sul punto richiamandosi ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. facendo espresso richiamo alla gravità del fatto, alla personalità dell'imputato ed ai procedimenti pendenti a carico dello stesso. Ancora, la stessa Corte territoriale, anche attraverso il richiamo *per relationem* alla decisione del Giudice di prime cure risulta avere congruamente motivato sulla esclusione della possibilità di riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche alla luce del notevole disvalore



del fatto commesso e della "condotta organizzata ad intimidire su più fronti le parti lese al fine di ottenere il profitto ingiusto".

Questa Suprema Corte ha, infatti, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità (o del diniego) delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691).

Inoltre, sempre secondo i principi di questa Corte - condivisi dal Collegio - ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo.

Quanto alla quantificazione della pena, questa Corte Suprema ha, poi, già reiteratamente avuto modo di precisare che "deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza - come è avvenuto nel caso in esame - gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (ex ceteris Cass. Sez. 1, sent. n. 3155 del 25/09/2013, dep. 23/01/2014, Rv. 258410).

Per le considerazioni ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del procedimento e, quanto a ciascuno di essi, al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 21 ottobre 2014.